Cassazione penale sez. I, 25/03/2026, (ud. 25/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11284

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Id.Al. nato in Nigeria il (Omissis) alias Id.Al. nato in Nigeria il (Omissis)

avverso il decreto del 26/02/2026 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Sassari, in composizione monocratica, con il, provvedimento in epigrafe del 26 febbraio 2026 ha convalidato il trattenimento emesso dal Questore di N nei confronti di Id.Al. presso il CPR di N-M per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda di protezione internazionale e, comunque, per giorni sessanta.

A ragione di tale provvedimento la Corte ha osservato che:

Id.Al. è entrato nel territorio nazionale il 17 novembre 2014 ed è destinatario di un provvedimento di trattenimento presso il suddetto CPR;

che è noto con l'alias Id.Al. nato in Nigeria in data (Omissis); che il provvedimento di trattenimento è stato reso a seguito della scarcerazione dalla casa di reclusione di I, ove il trattenuto ha scontato una condanna per anni otto, per omicidio preterintenzionale, emessa dal G.I.P. di Napoli in data 28 aprile 2020 (irrevocabile il 21 giugno 2021), cui ha fatto seguito il provvedimento di espulsione del Prefetto di N il 21 gennaio 2026, convalidato dal Giudice di pace di O, con decreto del 23 gennaio 2026; che il provvedimento di trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, in quanto il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale del tutto pretestuosa, finalizzata a ritardare l'espulsione, in quanto proposta per la prima volta in occasione dell'accesso al CPR di M;

che il trattenuto costituisce pericolo per l'ordine e la sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 142 del 2015, avendo riportato una condanna per omicidio preterintenzionale; che il trattenuto è stato sottoposto a visita medica e che non sono emerse patologie incompatibili con il trattenimento nel CPR; che nel corso dell'udienza di convalida si è limitato a lamentare di non comprendere i motivi per i quali è stato condotto nel CPR dopo la scarcerazione da I, senza accennare ad alcun tipo di problematica nel suo Paese di provenienza; che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non si ha notizia di precedenti riconoscimenti di protezione internazionale.

Su queste basi, rilevato il rispetto dei termini di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 (d'ora in poi, breviter. t.u. imm.) e all'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015, la Corte territoriale ha inquadrato la fattispecie al vaglio nell'alveo della disciplina di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, in quanto trattasi di domanda di protezione internazionale formulata quando già il richiedente si trovava trattenuto ai fini dell'espulsione, di talché l'unico motivo che può porsi a fondamento del trattenimento, in tale ipotesi, è quello indicato dal comma 3 dell'art. 6, cioè a dire la "pretestuosità della domanda" formulata unicamente per impedire o ritardare un provvedimento di espulsione o di respingimento; conseguentemente; pretestuosità nella specie ravvisata per avere il trattenuto soltanto dopo l'ingresso nel CPR, dopo che aveva scontato una condanna di otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, formalizzato la domanda di protezione.

2. Ricorre per cassazione Id.Al., per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando unico motivo, preceduto da una premessa, che deduce la violazione dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015, in relazione agli artt. 10, comma terzo, Cost, 19, commi 1 e 1.1., t.u. imm., 3 Cedu, 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2006 e 2697 cod. civ.

2.1. In premessa si contesta quanto affermato nell'ordinanza a proposito del ricorrente che non avrebbe esposto, nel corso dell'udienza di convalida, le ragioni che lo hanno indotto a reiterare la sua richiesta di protezione internazionale: si invoca a tal fine - riproponendone stralci - il contenuto del verbale d'udienza valorizzandosi la parte in cui si dà atto che il ricorrente ha ottenuto la protezione sussidiaria, che era titolare di permesso di soggiorno scaduto durante la detenzione e che in Nigeria, Paese di provenienza, non incluso nell'elenco dei Paesi ed. sicuri, vengono applicati trattamenti disumani e degradanti nei confronti di coloro che sono stati condannati per omicidio.

Si rileva che la Corte d'Appello ha ignorato la circostanza che il possesso della carta di identità rilasciata dal Comune di Napoli - inviata via mail dalla difesa al giudicante (prod. 7-8) - presuppone che il ricorrente fosse titolare di un permesso di soggiorno; la Corte sassarese avrebbe dovuto, inoltre, espletare il dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008 - di cui si eccepisce la violazione - ed acquisire d'ufficio, come richiesto, copia degli atti che hanno legittimato il rilascio della carta d'identità da parte degli uffici.

Si riportano, inoltre, una serie di report, trascritti in lingua inglese, ritenuti producibili ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, pubblicati dall'organizzazione Human Rights Watch (prod. 15), da Amnesty international (prod. 16), dalle Nazioni unite (prod. 17 e 18) (par. 1.5.1 ricorso) sulle condizioni e sui rischi del Paese d'origine (Nigeria).

2.2. Ciò premesso, la difesa del ricorrente lamenta, in sede di convalida, di non essere stata posta nelle condizioni di poter esercitare le proprie garanzie previste dagli artt. 24e 111 Cost. e, quindi, di produrre eventuale documentazione e scritti difensivi in tempo utile per l'udienza di convalida, tenuto conto che il decreto di fissazione della stessa è stato notificato il 26 febbraio 2026 alle ore 10.45 (prod. 12) e l'incombente ha avuto inizio alle 12:30 successive (prod. 13), donde l'evidente pregiudizio subito (par. 1.5 ricorso).

Richiamando i report trascritti in premessa (v. supra 2.1), si prospetta l'elevato rischio che il trattenuto, in quanto condannato in Italia per omicidio, "possa subire la pena di morte nel suo Paese d'origine, non riconoscendo la Nigeria il principio del ne bis in idem", Paese in cui vengono applicati trattamenti disumani e degradanti nei confronti di coloro che hanno subito una limitazione della libertà personale; ed in ordine a tutto ciò - si denuncia - la Corte d'Appello non ha "proferito verbo, rendendo evidente il difetto di motivazione su un aspetto di fondamentale rilevanza nella determinazione delle ragioni che giustificano la richiesta di protezione dell'istante, in palese violazione di legge".

3. Il Ministero dell'interno, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato con atto del 17 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che il ricorrente non dispone di un documento valido per l'espatrio.

4. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha chiesto il rigetto del ricorso mentre il difensore del ricorrente, Avv. Stefano Mannironi, che aveva chiesto la trattazione orale in data 12 febbraio 2026, non è comparso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche, meramente assertive, manifestamente infondate e in ogni non consentite in materia di convalida del trattenimento.

1. Deve premettersi che nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, come riscritto dalla legge n. 187 del 2024, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 145 del 2024, solo censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con la conseguenza che il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene alla compiuta verifica dell'osservanza delle norme di legge applicabili e in particolare dell'obbligo di effettiva motivazione: nella nozione di legge va, infatti, ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, riferita al discorso giustificativo risultante del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare non idoneo a rendere comprensibile l'itero logico che il giudice ha seguito per raggiungere la decisione (cfr. Sez. 1., n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362-01; Sez. 1, n. 17280 del 7/05/2025, A., non mass.; Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835-01; Sez. 1, n. 1395 del 22/04/2025, W. (non mass.).

Il controllo che attende alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, tuttavia, deve limitarsi ad accertare che non si tratti di motivazione apparente o inesistente (Sez. 1, n. 35635 del 30/10/2025, O., non mass., in motiv. par.3.1).

2. Ciò premesso, rileva questa Corte che duplice è la ratio decidendi dell'impugnata ordinanza fondata:

- per un verso, sulla pretestuosità della domanda di protezione internazionale (pagg. 2-3 ord. imp.) agli effetti dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015, secondo il quale "3. Al di fuori delie ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione";

- per altro verso, sulla circostanza che il ricorrente (condannato ad otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 21/6/2021) costituisce, altresì, un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 142 del 2015, secondo il quale "2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: (...) c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251".

La Corte d'Appello di Sassari ravvisa, nella specie, la pretestuosità e la strumentalità della domanda di protezione internazionale per averla formalizzata il ricorrente, nonostante avesse trascorso un lungo periodo in Italia in regime di detenzione, soltanto dopo il suo ingresso nel CPR, avvenuto il 21 gennaio 2026 e, segnatamente, soltanto dopo la convalida del suo trattenimento, allorquando ha appreso che il suo rimpatrio sarebbe stato organizzato in un breve lasso di tempo; inoltre la Corte territoriale identifica la pericolosità del ricorrente in ragione della suddetta condanna relativa al reato di omicidio preterintenzionale.

2.1. Al cospetto di queste (congiunte ed autonome) rationes decidendi, il ricorso, senza istituire alcun effettivo confronto critico con nessuna delle due, nella prima parte, tra i rilievi preliminari, si limita a riproporre, senza argomentarne la rilevanza ai fini della disposta convalida, taluni passi del contenuto del verbale di udienza (cfr. parr. 1.3.1 e 1.3.2) e si sofferma sulla circostanza del pregresso ottenimento di una protezione internazionale sussidiaria, peraltro non documentata, e della pregressa titolarità di un permesso di soggiorno e di una carta di identità rilasciata dal Comune di N.

2.1.1. Rileva questa Corte come si tratti di circostanze che - per come genericamente e frammentariamente esposte nelle premesse dell'odierno ricorso - non oppongono alcuna specifica critica alle rationes decidendi del provvedimento impugnato e, più in generale, non esprimono alcuna censura rilevante agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come interpretato nella surrichiamata giurisprudenza di questa Corte (v. supra par. 1).

In alcuna parte delle premesse, infatti, si spiega perché tali circostanze smentirebbero la ritenuta pretestuosità, per circostanze di tempo e di luogo, della domanda (reiterata) di asilo presentata dal ricorrente (solo) dopo il suo ingresso nel CPR; domanda ritenuta dalla Corte d'Appello - con motivazione puntuale e conforme alle risultanze processuali e, peraltro, neppure contestata in questa sede - unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione disposta con provvedimento del Prefetto di N del 21 gennaio 2026 ex art. 13, comma 2, lett. c), t.u. imm.

2.1.2. D'altra parte, quand'anche il ricorrente fosse stato titolare, in passato, di domanda di protezione sussidiaria - circostanza dedotta ma non documentata e peraltro smentita dal rappresentante della Questura presente in udienza di convalida (v. verbale di udienza n. cron. 471/2026 del 26/02/2026) - non può non considerarsi l'assorbente circostanza ben apprezzata dalla Corte territoriale - ed invece del tutto trascurata nel ricorso, donde la sua aspecificità sul punto - dell'intervenuta condanna irrevocabile ad otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale che, di per sé sola, integra la fattispecie di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica giustificativa del trattenimento del richiedente protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 142 del 2015.

2.2. Del tutto fuori bersaglio e, dunque, manifestamente infondata è, poi, l'eccepita violazione dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008 invocata dalla difesa che si duole - inammissibilmente - della mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria per non avere la Corte d'Appello, in sede di convalida del trattenimento, ottemperato alla richiesta difensiva di acquisire presso il Comune di Napoli copia degli atti che avrebbero legittimato il rilascio, a suo tempo, della carta di identità (par. 1.4.2 ricorso).

2.2.1. In disparte la non spiegata (diretta) rilevanza di tale acquisizione documentale rispetto al (circoscritto) thema decidendum della convalida del trattenimento e, soprattutto, in rapporto ai ristrettissi termini della relativa procedura, la difesa ricorrente invoca (e pretenderebbe di applicare) il dovere di cooperazione e integrazione istruttoria di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 25 del 2008, gravante sul Tribunale specializzato in materia di protezione internazionale nei giudizi (di merito) per il riconoscimento della protezione internazionale (che peraltro postula il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice della protezione non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca: così, ad es., Sez. 1 civ., n. 29455 del 14/11/2024, Rv. 673132-01), alla circoscritta fase (incidentale) urgente del giudizio di convalida del trattenimento affidato ad un giudice (diverso da quello della domanda principale: segnatamente, la Corte d'Appello di cui all'art. 5, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, in caso di trattenimento ed. secondario del richiedente protezione; il Giudice di pace ex art. 14, commi 3 e 4, t.u. imm., in caso di trattenimento ed. primario pre-esclulsivo) chiamato, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso (art. 13 Cost.), al tempestivo controllo giurisdizionale del rispetto dei presupposti di legittimità della misura, derivanti dal diritto unionale e dal diritto nazionale, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come tutt'al più integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa.

È vero che in tema di procedimento per la convalida (o la proroga) del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'Autorità giudiziaria deve anche rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, con onere dell'amministrazione di fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata; tuttavia, spetta all'interessato documentare le deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata (Sez. 1, n. 40528 del 16/12/2025, F., non mass.) e solo a fronte di tali deduzioni e di opposizioni circostanziate nasce l'obbligo di approfondimento istruttorio relativo ad elementi non specificamente devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura (ancora Sez. 1, n. 40528 del 17/12/2025, cit.; Sez. 1, n. 15763 del 22/04/2025, non mass.; nel previgente regime processual-civilistico, cfr. Sez. 1 civ., n. 1483 del 21/01/2025, Rv. 673594-01).

Avendo la Corte d'Appello sul punto esaustivamente motivato, nei ristretti tempi della procedura di convalida, nel senso che "non si ha notizia di precedenti riconoscimenti di protezione internazionale" e che la carta d'identità prodotta dalla difesa "non appare sufficiente alla prova delle circostanze rappresentate", tanto basta a rilevare l'aspecificità e la manifesta infondatezza del rilievo difensivo.

2.2.2. Del pari non consentiti rispetto alla procedura di convalida del trattenimento sono i rilievi immediatamente successivi, più articolati ed attinenti al merito della richiesta di asilo, in cui la difesa si profonde nella proposizione e nella produzione - peraltro in entrambi i casi in lingua inglese, in ciò violando il dovere di redigere gli atti processuali in lingua italiana - di report di organizzazioni internazionali che reputa acquisibili, ancora una volta, evocando impropriamente l'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015 (cfr. ancora par. 1.5.1.), così perseverando nel "travisamento" della disciplina processuale applicabile alla fase della convalida dei trattenimenti (e, quindi, dei correlati vizi denunciabili in questa fase di legittimità ex art. 14, comma 6, t.u. imm.) e così sollecitandosi, oltretutto, una rivisitazione non consentita dell'impugnato provvedimento.

2.2.3. Mette conto aggiungere che la valutazione che il ricorrente pretenderebbe di introdurre attraverso i richiesti approfondimenti officiosi e con l'ingresso, nel presente procedimento, dei richiamati report di organismi internazionali relativi all'assetto del Paese d'origine (nella specie, la Nigeria) costituirebbe, di fatto, una impropria e surrettizia verifica giudiziale sulla domanda (reiterata) di protezione internazionale, la cui legittimità, in relazione ai paventati rischi di rimpatrio nel Paese d'origine, è destinata ad entrare nel fuoco della delibazione degli altri organi (amministrativi e giudiziari).

3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che lamenta la violazione dei diritti difensivi perché non si confronta con il principio di diritto - affermato con riferimento alla convalida dei trattenimenti pre-espulsivi ma valevole, per medesimezza della base legale applicabile, anche a quelli secondari - secondo il quale nel procedimento riguardante la convalida (e la proroga) del trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, t.u. imm. disposta dal Giudice di pace su richiesta del questore, l'esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicché la ristrettezza del termine potrebbe al più dare luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 ss. cod. proc. pen. (in termini, Sez. 1, n. 36952 del 12/11/2025, B., non mass.).

Va quindi affermato il principio di diritto secondo il quale:

"**In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel procedimento di convalida del trattenimento ed. "secondario" ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142 del 2015 disposta, su richiesta del questore, dalla Corte d'Appello, in composizione monocratica, l'esigenza di favorire la partecipazione del difensore di fiducia del richiedente protezione deve essere contemperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, sicché la ristrettezza del termine può, al più, dare luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 ss. cod. proc. pen.**".

Nel caso in esame l'atto ha senz'altro raggiunto il suo scopo, come impone di ritenere la circostanza che l'interessato, all'udienza di convalida del 26 febbraio 2026, celebratasi da remoto alle ore 12.30, risulta assistito dal difensore di fiducia Avv. Stefano Mannironi, del foro di N, che, difatti, ha proficuamente partecipato all'udienza e nulla ha eccepito sul punto, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico vizio, avendo anzi il patrocinatore diffusamente articolato le proprie argomentazioni rappresentando una moltitudine di circostanze nell'interesse del ricorrente (precedente ottenimento della protezione internazionale; mancato rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; la Nigeria non è un paese sicuro; sussistono i presupposti per far valere la protezione internazionale: verbale di udienza n. 471 del 26/02/2026) in forza delle quali ha potuto ben motivare la propria opposizione alla convalida, con conseguente pieno rispetto dei diritti difensivi della persona trattenuta (cfr. Sez. 1, n. 8136 del 2/03/2026, A., non mass.).

Le ulteriori correlate doglianze difensive - reiterative dei rilievi suesposti in tema di condizioni di non sicurezza della Nigeria, come tratte da report di organismi internazionali - sono generiche e manifestamente infondate e, comunque, non consentite nella ristretta sede (incidentale) della convalida del trattenimento, per le ragioni sopra esposte (v. supra par. 2.2.2. e par. 2.2.3).

4. Manifestamente infondati sono, infine, i rilievi difensivi in ordine alla lamentata incomprensione delle domande rivolte al ricorrente in sede di udienza di convalida perché risulta dagli atti che lo stesso abbia dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana; inoltre, in sede di compilazione del ed. "modulo reitera", il trattenuto ha precisato che le vicende, peraltro di natura strettamente personali, a sostegno della nuova richiesta di asilo sono state già esposte in passato alla Commissione territoriale di Foggia.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve (pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

6. Va ordinata, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 e succ. modif., in quanto disposto d'ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 e succ. modif.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.